

N. 00662/2010 REG.SEN.
N. 01159/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2009, proposto da:

MAURIZIO MARCHISIO, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Caminiti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre, 60;

contro

COMUNE DI MORETTA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Viola Bart, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto decadenza dall'assegnazione alloggio di residenza pubblica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moretta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso notificato in data 29/10/2009 il sig. Marchisio Maurizio ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensiva, il decreto con il quale, in data 28/09/2009 il Sindaco del Comune di Moretta aveva disposto "la decadenza ... dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Moretta via Pellengo 5/A nei confronti del (suo) nucleo familiare ... ai sensi dell'art. 31 commi 1 e 2 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 s.m.i.", assegnandogli "il termine di giorni 30 (trenta dalla notifica del ... provvedimento per il rilascio dell'alloggio e la consegna delle chiavi all'Ente gestore – ATC di Cuneo".

A sostegno delle sue domande il ricorrente ha dedotto 1) di essere assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Moretta, via Pellengo 5/A; 2) di aver attraversato con la sua famiglia nel 2008 un periodo di gravi difficoltà economiche, essendo rimasto sprovvisto di una fonte di reddito e non riuscendo a trovare una nuova occupazione; 3) di aver reso note all'ATC di Cuneo tali circostanze, spiegando che la sua convivente ed i suoi quattro figli non abitavano più nell'alloggio di via Pellengo 5/A perché ospitati nella Comunità "il Volo" di Paesana; 4) di non aver potuto lavorare anche perché sottoposto dapprima alla misura

della custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari presso l'alloggio assegnatogli; 5) di essersi visto notificare il provvedimento impugnato, privo di qualsiasi valutazione ex art. 31 comma 3 L.R. Piemonte 28/03/1995 n. 46 circa il carattere incolpevole della morosità accumulata, dovuta al prolungato stato di disoccupazione che gli aveva reso impossibile o, comunque, estremamente difficoltoso il pagamento del canone.

Alla luce di tali fatti l'interessato ha lamentato, quali motivi di ricorso, carenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché eccesso di potere e violazione di legge.

Con memoria depositata il 18/11/2009 si è costituito in giudizio il Comune di Moretta, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del g.a. e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

All'udienza in camera di consiglio del 24/11/09, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione immediata, sussistendo i presupposti di legge per la definizione del merito del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 c. 4 e 5 della l.n. 1034/71.

Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Moretta.

Le controversie come quella in questione, anche quando coinvolgono diritti soggettivi, sono attratte, infatti, alla giurisdizione esclusiva perché si riscontrano profili di carattere pubblicistico connessi alla regolarità del procedimento autoritativo di autotutela ed alla verifica della sussistenza o meno, in capo all'assegnatario, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del predetto rapporto concessorio (cfr. in termini generali Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2009, n. 109; Cons.

St., sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8059; sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073).

Al riguardo va rilevato, infatti, che l'oggetto della controversia è costituito dalla legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, e, come chiaramente evidenziato dal Consiglio di Stato, un tale tipo di giudizio "rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, come da consolidata giurisprudenza, secondo cui ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, appartengono al predetto giudice le controversie relative a provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio di alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto sono attribuite alla giurisdizione amministrativa, in via generale e salvo i casi espressamente indicati (indennità, canoni ed atti corrispettivi), tutte le controversie, anche se involgenti diritti soggettivi, derivanti da rapporti di concessione di beni (cfr., Ad. plen., 5 settembre 1995, n. 28)".

A ciò deve aggiungersi, nel caso in questione, il fatto che l'Amministrazione, dovendo valutare ex art. 31 comma 3 l.reg. Piemonte n. 46/95, che la morosità non sia "dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente del nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà... di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione" appare anche esercitare un potere che conferma la spettanza della cognizione al g.a.

Quanto al merito del ricorso, esso risulta fondato e meritevole di accoglimento.

Il già ricordato art. 31 comma 3 L.R.n. 46/95 prevede, infatti, che "non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente il proprio nucleo familiare qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del

canone di locazione”.

Dai documenti in atti ed, in particolare, dal doc. n. 5 prodotto dal ricorrente, il sig. Marchisio risulta aver segnalato all'ATC di Cuneo le gravi difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare, avendo a lungo cercato un'occupazione, avendola trovata tra il novembre 2007 e il marzo-aprile 2008 ed avendo, però, perso tale ultimo impiego a causa della scadenza del contratto di lavoro e dell'impossibilità di ottenerne il rinnovo. Alla luce di tale comunicazione, nella quale il ricorrente faceva presente di trovarsi senza sua colpa “in attesa di occupazione senza alcun tipo di reddito”, l'ATC di Cuneo, rilevando la morosità del sig. Marchisio nel pagamento del canone (cfr. doc. n. 4 e n. 5 prodotti dall'Amministrazione resistente, note entrambe citate dal Sindaco di Moretta nel provvedimento impugnato, quali atti presupposti del suo decreto) avrebbe anche dovuto verificare, ex art. 31 comma 3 L.R. cit., che tale condizione non risultasse dallo “stato di disoccupazione ... dell'assegnatario” tale da cagionare “l'impossibilità o la grave difficoltà ... di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione”.

In assenza di qualsiasi considerazione su tale punto, pur espressamente richiesta dalla legge, il provvedimento impugnato risulta, dunque, carente di motivazione, nonché contrario al disposto dell'art. 31 comma 4 l.r. cit.

In base alle argomentazione che precedono il ricorso deve, così, essere, come detto, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II,

1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. condanna il Comune di Moretta, in persona del Sindaco p.t., alla

rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO